

Deliberazione della Giunta Regionale 23 aprile 2021, n. 2-3117

Legge regionale 1/2004, articolo 4, comma 1, lettera k. Disposizioni, a modifica della D.G.R. 29-4950 del 2 maggio 2017, sulle modalita' di rendicontazione dell'attivit  svolta dagli Enti gestori istituzionali dei servizi socio-assistenziali a livello locale e delle spese relative.

A relazione dell'Assessore Caucino:

Premesso che la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento":

all'articolo 15, prevede la predisposizione di un sistema informativo dei servizi sociali diretto a rendere disponibili le informazioni e i dati necessari alla programmazione, alla gestione, alla valutazione delle politiche sociali ed alla razionalizzazione della spesa;

all'articolo 4, comma 1, lettera k, sancisce che la Giunta regionale individui forme e modalit  di controllo e di verifica della spesa degli Enti gestori delle attivit  socio-assistenziali, anche in relazione ai risultati conseguiti.

Dato atto che in attuazione delle norme sopra richiamate, la Giunta regionale con la deliberazione n. 29-4950 del 2 maggio 2017 ha approvato disposizioni sulle modalit  di rendicontazione delle attivit  svolte a livello locale e delle spese relative, secondo modalit  e termini prestabiliti, sulla base di specifici modelli per la raccolta e la catalogazione dei dati, demandando, trattandosi di contenuti prettamente tecnici e operativi, al dirigente del Settore competente l'approvazione di modifiche, integrazioni o sostituzioni dei suddetti modelli, dettate da normative intervenute successivamente.

Premesso, inoltre, che:

l'articolo 24 del Decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147 ha disposto l'istituzione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), come modificato dal D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni nella L. n. 26 del 28 marzo 2019;

il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS), di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), del citato Decreto legislativo n. 147, all'articolo 6, comma 5, ha disposto l'avvio di specifici moduli per il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse dei Fondi nazionali per il finanziamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, i cui contenuti informativi sono individuati nei Piani di cui all'articolo 21, comma 6, del Decreto legislativo n. 147 del 2017, ovvero nei rispettivi decreti di riparto.

Dato atto che:

la D.G.R. n. 4-8239 del 27 dicembre 2018, di approvazione del Programma Pluriennale in ambito ICT per il triennio 2019-2021, ha confermato, tra i filoni principali d'intervento, anche l'iniziativa 6.15.4, Contesto socio-assistenziale – Intervento 1. - Realizzazione Portale EPICO Welfare, in riferimento alle priorit  strategiche di livello 1 "5.4 Ecosistemi";

nell'ambito dell'Intervento 1 sopra descritto, il settore regionale "Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualit " ha realizzato una procedura informatica, che risulta rispondente alle esigenze regionali di informatizzazione ed efficientamento dei processi di raccolta dei dati di rendicontazione della spesa sociale, a supporto degli Enti gestori, accessibile dal portale "Catalogo dei servizi online della Regione Piemonte", che consentir  ad operatori opportunamente abilitati e profilati la piena gestione dell'iter di compilazione, verifica e validazione delle informazioni da inviare alla Regione;

la suddetta procedura risulta coerente alle finalit  perseguite delle recenti Linee guida Agid - Agenzia per l'Italia digitale - sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, e garantisce l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti e il tracciamento permanente di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.

Richiamato, in particolare, che l'articolo 35 della legge regionale 1/2004:

al comma 7, istituisce il fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali nel quale confluiscono le risorse proprie della Regione, le risorse indistinte trasferite dallo Stato, le risorse trasferite dalle Province, nonché le risorse provenienti da soggetti pubblici e privati;

al comma 8, sancisce, in particolare, che tale Fondo è annualmente ripartito tra i Comuni singoli o associati (Enti gestori) secondo criteri individuati dalla Giunta regionale, informata la Commissione consiliare competente.

Dato atto che, come da verifiche del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, il sistema informatico sopra citato consente:

- di effettuare indagini puntuali circa l'utilizzazione e la destinazione, da parte degli Enti gestori, delle risorse finanziarie disponibili in riferimento alle differenti funzioni ed in base alla diversa tipologia di utenza e di prestazioni, coerentemente alle classificazioni in uso in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali e, in particolare delle nomenclature interregionali e delle indagini ISTAT;
- l'acquisizione e la storicizzazione, attraverso procedure automatiche che alimentano il datawarehouse regionale, dei dati di spesa raccolti, dai quali è possibile dedurre le informazioni utili alla compilazione della rendicontazione sull'utilizzo delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali, su piattaforma dedicata del Ministero competente, e dell'indagine sugli interventi e servizi sociali dei Comuni, a cura dell'ISTAT.

Dato atto, inoltre, che, al fine di aggiornare le vigenti modalità di rendicontazione di cui alla soprarichiamata D.G.R. n. 29-4950 del 2 maggio 2017, con tale sistema informatico, il suddetto Settore regionale ha predisposto i necessari adattamenti riportandoli in un documento tecnico denominato <<Disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 29-4950 del 2 maggio 2017, sulle modalità di rendicontazione dell'attività svolta a livello locale e delle spese relative su procedura informatizzata: "servizi per la rendicontazione degli Enti gestori">> e ha elaborato i relativi modelli di rendicontazione, come risulta agli atti del medesimo Settore.

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera k della legge regionale 1/2004 ed in sostituzione dei rispettivi allegati di cui alla D.G.R. n. 29-4950 del 2 maggio 2017:

di approvare l'Allegato 1 <<Disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 29-4950 del 2 maggio 2017, sulle modalità di rendicontazione dell'attività svolta a livello locale e delle spese relative su procedura informatizzata: "servizi per la rendicontazione degli Enti gestori">>, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di demandare al Dirigente del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, trattandosi di contenuti prettamente tecnici e operativi, l'approvazione, nel rispetto di quanto riportato nel suddetto Allegato 1, dei relativi modelli di rendicontazione, nonché le future modifiche, integrazioni o sostituzioni che si rendessero loro necessarie, anche a fronte di successivi interventi normativi.

Visto l'art. 16 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

visto il comma 4 dell'art. 35 della l.r. n. 1/2004, a norma del quale, la Regione concorre al finanziamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali attraverso proprie specifiche risorse;

visto il comma 8 del citato art. 35, in base al quale il Fondo regionale -che comprende, oltre alle sopraindicate somme, anche le risorse indistinte trasferite dallo Stato- è annualmente ripartito tra gli Enti gestori;

visto l'art. 4, comma 1, lettera K, della l.r. 1/2004, ai sensi del quale la Giunta regionale stabilisce modalità di controllo e di verifica della spesa gestita dagli enti, anche in relazione ai risultati conseguiti;

visto il Decreto ministeriale del 22 agosto 2019 di istituzione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali (SIOSS).

Attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi,

delibera

ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera k della legge regionale 1/2004 ed in sostituzione dei rispettivi allegati di cui alla D.G.R. n. 29-4950 del 2 maggio 2017,

- di approvare l'Allegato 1 << Disposizioni, a modifica della D.G.R. n. 29-4950 del 2 maggio 2017, sulle modalità di rendicontazione dell'attività svolta a livello locale e delle spese relative su procedura informatizzata: "servizi per la rendicontazione degli Enti gestori">>;

- di demandare al Dirigente del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, trattandosi di contenuti prettamente tecnici e operativi, l'approvazione, nel rispetto di quanto riportato nel suddetto Allegato 1, dei relativi modelli di rendicontazione, nonché le future modifiche, integrazioni o sostituzioni che si rendessero loro necessarie, anche a fronte di successivi interventi normativi;

- di demandare al Dirigente del Settore regionale Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità, l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di dare atto che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria della Regione Piemonte.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

**LEGGE REGIONALE 1/2004, ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA K.
DISPOSIZIONI, A MODIFICA DELLA DGR 29-4950 DEL 2 MAGGIO 2017, SULLE MODALITÀ DI
RENDICONTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA A LIVELLO LOCALE E DELLE SPESE RELATIVE SU
PROCEDURA INFORMATIZZATA: "SERVIZI PER LA RENDICONTAZIONE DEGLI ENTI GESTORI".**

La compilazione dei dati di rendicontazione della spesa sociale avviene attraverso la procedura informatica regionale: "Servizi per la rendicontazione degli Enti gestori", accessibile da tutti gli operatori degli Enti gestori accreditati sul portale: "Catalogo dei servizi online della Regione Piemonte".

Le informazioni da riportare sull'applicativo riguardano la compilazione dei modelli sottoelencati che dovrà avvenire, salvo proroghe o posticipazioni comunicate dall'Ufficio regionale competente, nel rispetto delle scadenze di seguito riportate.

Entro 30 giorni dal termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del Rendiconto della gestione, di cui all'allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, le informazioni da riportare riguardano i seguenti modelli:

- Mod. A - Entrate
- Mod. A1 – Contributi e trasferimenti dai comuni all'ente gestore sulla base della quota procapite
- Mod. A2 – Contributi e trasferimenti tra Ente gestore e comuni per causali diverse dalla quota procapite
- Mod. D - Risultato di amministrazione.

Deve essere allegato altresì il file in formato pdf del Rendiconto della gestione, corredato dalla relazione dell'Organo di revisione, nella sezione "documentazione iniziale".

Entro 90 giorni dal termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del Rendiconto della gestione, di cui all'allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, le informazioni da riportare riguardano i seguenti modelli:

- Mod. Macroaggregati di spesa
- Mod. B - Rendicontazione spese
- Mod. B1 - Raccordo spesa corrente / prestazioni
- Mod. C - Riepilogo utenti
- Mod. E - Attività socio-assistenziali gestite direttamente dai comuni singoli
- Mod. F - Personale dipendente e non dipendente.

Soltanto gli Enti gestori che non provvedano alla pubblicazione sul proprio sito web, devono, entro 90 giorni dal termine previsto dalla normativa vigente per l'approvazione del Rendiconto della gestione, di cui all'allegato 10 del d.lgs n. 118/2011, allegare nella sezione "documentazione finale" i file in formato pdf relativi a:

- Bilancio di Previsione Finanziario
- DUP/Piano Programma Attività.

Alla fine di ciascuna fase di compilazione dei moduli suddetti il direttore/responsabile dell'Ente deve convalidare i dati utilizzando la relativa funzione preposta dal sistema.

Omessa o incompleta compilazione dei modelli sulla procedura informatica regionale: "Servizi per la rendicontazione degli Enti gestori"

In caso di omessa o incompleta compilazione dei suddetti dati, decorso il prescritto termine di scadenza, gli uffici regionali competenti inviteranno l'Ente gestore a provvedervi entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di sollecito alla compilazione medesima.

Decorso tale termine, permanendo le suddette situazioni di omissione o di incompletezza, all'Ente gestore verrà applicata, in ordine al riparto della quota delle risorse regionali afferenti al Fondo regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, relativo all'anno di competenza, una decurtazione in misura pari al 10% del Fondo medesimo.